CAMERA DEI DEPUTATI N. 2660-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **CARIGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 ottobre 1965 (*Stampato n. 1170*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 ottobre 1965

—

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro:

Convenzione internazionale del lavoro n. 117 concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962;

Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962

Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questo disegno di legge ha per oggetto la ratifica di due Convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro.

La Convenzione n. 117, concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale, è stata adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua

46ª sessione, svoltasi a Ginevra nel giugno 1962. Essa è entrata in vigore il 23 aprile 1964 ed è stata ratificata dai seguenti dieci Paesi membri dell'Organizzazione: Cina, Ghana, Israele, Giordania, Kuwait, Repubblica centroafricana, Repubblica malgascia, Niger, R.A.U., Zambia, Costarica e Giamaica. La Convenzione fissa una seria di principî di base e le finalità da perseguire da parte dei paesi membri in campo sociale. Si riassumono qui di seguito i principî di maggiore interesse dalla Convenzione:

il miglioramento del livello di vita deve costituire l'obiettivo fondamentale di ogni piano di sviluppo economico;

ogni possibile misura deve essere adottata al fine di mantenere unito il nucleo familiare, e, nel caso di lavoratori costretti a prestare la loro opera lontano dalla famiglia, devono a loro favore essere previste particolari facilitazioni, tra cui quella relativa al trasferimento delle rimesse;

deve essere incoraggiata la conclusione di accordi collettivi che fissino i salari minimi ed ogni misura dovrà essere presa al fine di informare i lavoratori dei loro diritti in materia di remunerazione;

fine della politica sociale dovrà essere, tra gli altri, quello di sopprimere ogni discriminazione tra i lavoratori fondata sulla razza, il colore, il sesso o l'appartenenza ad un sindacato;

misure appropriate dovranno essere prese per effettuare ampi programmi di formazione professionale e di apprendistato, al fine di preparare i fanciulli e gli adolescenti ad una occupazione utile.

Tutti i principî enunciati nella Convenzione sono sanciti nella Costituzione italiana e per lo più attuati nella legislazione e nella prassi sindacale. La sua ratifica pertanto non comporta innovazioni nell'ordinamento italiano. Essa può comunque costituire un ulteriore stimolo al progresso sociale del nostro Paese. È d'altra parte da considerare con molto interesse che i principî sanciti dalla Convenzione abbiano il più ampio riconoscimento possibile. La ratifica della Convenzione da parte italiana, oltre a dare una conferma della nostra sensibilità per le questioni sociali, può costituire un utile stimolo per i Paesi che non l'hanno ancora ratificata.

Tra questi sono da menzionare i paesi di recente indipendenza, per i quali i problemi di politica sociale sono particolarmente attuali. È ad essi che peraltro la Convenzione si indirizza specificamente. Essa infatti trae le sue origini dalla Convenzione n. 82 (non ratificata dal nostro Paese perché non abbiamo territori non metropolitani) che prescrive le norme e gli obiettivi di base della politica sociale da attuare nei territori non metropolitani. La Convenzione n. 82 si rivolge cioè esclusivamente agli Stati membri dell'Organizzazione che sono responsabili delle relazioni internazionali di territori non metropolitani, imponendo loro l'obbligo di attuare le sue disposizioni in tali territori.

In considerazione del notevole numero di Paesi che hanno recentemente acquisito l'indipendenza, la Conferenza internazionale del lavoro, nel corso della sua 46ª sessione, ha ritenuto opportuno prendere delle disposizioni per permettere a questi nuovi Stati di assumere in nome proprio gli obblighi derivanti dalla Convenzione n. 82. A tal fine è stata adottata la Convenzione n. 117 che si rivolge a tutti i paesi membri dell'Organizzazione, cosicché anche quelli di recente indipendenza possono, ratificandola, assumere in proprio quegli obblighi che un tempo assumevano per loro i Paesi aventi responsabilità su territori non metropolitani.

La Convenzione impegna ogni Stato che la ratifica ad accordare ai cittadini di ogni Stato membro, per il quale la Convenzione è in vigore, l'uguaglianza di trattamento in tutti i rami della sicurezza sociale per i quali ha accettato gli obblighi della Convenzione stessa.

Il campo di applicazione della Convenzione è molto esteso, avendo per oggetto tutte le prestazioni comunemente considerate di sicurezza sociale. Lo strumento tuttavia può essere ratificato anche per un solo dei nove rami di sicurezza sociale, elencati all'articolo 2 della Convenzione stessa (prestazioni sanitarie, indennità di malattia, prestazioni di maternità, prestazioni di invalidità, prestazioni di vecchiaia, prestazioni per i superstiti, prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, prestazioni di disoccupazione, prestazioni per le famiglie).

L'articolo 10 della Convenzione prevede la sua applicazione ai profughi ed agli apolidi.

La Convenzione pertanto tende ad eliminare tutte le discriminazioni ancora esistenti negli ordinamenti interni degli Stati membri in materia di sicurezza sociale nei riguardi degli stranieri ed altresì dei profughi e degli apolidi. Come tale, essa rappresenta uno strumento di progresso sociale in genere e corrisponde ad esigenze effettivamente sentite dal nostro Paese che ha molti cittadini occupati all'estero.

La legislazione italiana assicura tutte le prestazioni previste dalla Convenzione con le stesse condizioni per i cittadini e gli stranieri. La ratifica da parte del nostro Stato è perciò possibile ed opportuna per tutti i rami di sicurezza sociale previsti dalla Convenzione.

La Convenzione è entrata in vigore il 25 aprile 1964 a seguito delle ratifiche della Giordania e della Svezia, registrate rispettivamente il 7 marzo ed il 25 aprile 1963.

L'hanno successivamente ratificata i seguenti Stati: Cina, Guatemala, India, Irlanda, Repubblica centroafricana, Repubblica malgascia, Norvegia, Paesi Bassi e R.A.U.

Le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, hanno indotto, onorevoli colleghi, la III Commissione a proporvi, mio tramite, l'approvazione del disegno di legge di ratifica delle due Convenzioni internazionali che ho illustrato.

CARIGLIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro:

— Convenzione internazionale del lavoro n. 117 concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962;

— Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 18 e 15 delle Convenzioni stesse.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.